

REGOLAMENTO DELL' UNIONE ESPORTATORI INTERNAZIONALI (UNEFA)

Art. 1 - Scopo

Il presente regolamento (il "Regolamento), adottato ai sensi dell'art.10 dello Statuto ANICA (nel prosieguo lo "Statuto"), disciplina il funzionamento dell'Unione che riunisce le imprese associate all'ANICA appartenenti alla categoria Distributori Internazionali, ovvero Esportatori Internazionali. Le imprese associate all'Unione Esportatori Internazionali si impegnano a rispettare il Regolamento, nonché lo Statuto ANICA, il Regolamento di adesione ed il Codice di Condotta Antitrust.

Art. 2 – Imprese associate

Fanno parte dell'Unione Esportatori Internazionali (nel prosieguo l'"Unione") le imprese associate all'ANICA che ne abbiano fatto richiesta, ottenendo l'approvazione del Consiglio Generale dell'ANICA (il "Consiglio Generale"), e che svolgano attività prevalente nel settore della distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive e che realizzino ricavi derivanti dalle attività di distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ed internazionale, identificabili anche attraverso il codice ATECO 59.13.

Ciascuna impresa designa un proprio rappresentante che sia munito di poteri decisionali, che la rappresenta – fino a revoca – nei rapporti con l'Unione.

Art. 3 – Sede ed organizzazione interna

Ai sensi dello Statuto, l'Unione ha autonomia organizzativa nei limiti delle finalità dell'ANICA e compatibilmente con la struttura ed organizzazione della stessa.

L'Unione ha sede presso l'ANICA e si avvale di un Ufficio di segreteria dell'ANICA.

Art. 4 – Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione l'Assemblea di Unione e il Presidente, che nomina un Vicepresidente Vicario, con possibilità, a sua discrezione, di nominarne anche un secondo con funzioni di supplenza. Il Presidente dell'Unione può altresì nominare un delegato portavoce per ciascun gruppo di lavoro, che lo coadiuva su specifiche materie e può rappresentare l'Unione, su dette materie, su richiesta del Presidente.

Art. 5 – L'Assemblea di Unione

Le imprese facenti parte della Unione che siano in regola con i contributi associativi costituiscono l'Assemblea di Unione.

All'Assemblea di Unione le imprese partecipano con i rappresentanti designati ai sensi del precedente art. 2 o per delega a proprio fiduciario esplicitamente identificato e all'uopo incaricato ovvero ad altra impresa facente parte della Unione. Ciascuna impresa può essere portatrice di non più di una delega.

Possono partecipare all'Assemblea, su invito del Presidente dell'Unione, anche soggetti terzi. Dietro motivata richiesta, e previa autorizzazione del Presidente dell'Unione, i rappresentanti designati a partecipare all'Assemblea possono essere assistiti da un loro consulente legale. I terzi invitati ed i consulenti legali autorizzati a partecipare saranno tenuti a rispettare il Codice di Condotta e a mantenere la massima riservatezza su quanto trattato nelle relative assemblee. Della partecipazione di tali soggetti alle Assemblee si darà atto nel relativo verbale sintetico (action list).

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea dell'Unione

- 6.1 L'Assemblea dell'Unione è convocata dal Presidente o, in mancanza, da un Vicepresidente o, in caso di impedimento o impossibilità anche di un Vicepresidente, dal rappresentante dell'impresa associata individuata in base all'anzianità di appartenenza della stessa all'ANICA. La convocazione è inviata a tutte le imprese facenti parte dell'Unione e in regola con il versamento dei contributi associativi tramite l'Ufficio di Segreteria, con avviso indicante gli argomenti da trattare, via posta elettronica, di norma almeno 8 (otto) giorni solari prima della data della riunione.
- 6.2 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da un Vicepresidente o, in caso di impedimento o impossibilità anche di un Vicepresidente, dal rappresentante dell'impresa associata individuata in base all'anzianità di appartenenza della stessa all'ANICA.
- 6.3 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea di Unione, se non diversamente specificato, è richiesta la presenza, anche per delega, di almeno la metà più una delle imprese facenti parte della Unione, e la maggioranza dei voti complessivi attribuiti all'Unione ai sensi del successivo art. 7.

Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

6.4 Oltre che per l'elezione degli organi dell'Unione, l'Assemblea di Unione è convocata, anche a solo scopo informativo, ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, e comunque con cadenza almeno bimestrale, per l'esame di specifici argomenti di interesse collettivo.

Art. 7 – Attribuzione dei voti

- 7.1 Il numero di voti per ciascuna impresa facente parte dell'Unione è determinato in base ai contributi associativi versati annualmente all'ANICA, secondo i criteri previsti dal Regolamento di adesione dell'ANICA.
- 7.2 Il computo dei voti è effettuato annualmente a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Unione e tiene conto dei contributi versati entro il termine stabilito dallo Statuto.

Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea dell'Unione

Sono di competenza dell'Assemblea di Unione:

- a) l'elezione del Presidente dell'Unione;
- b) l'elezione dei rappresentanti dell'Unione nel Consiglio Generale;

- c) la designazione dei delegati dell'Unione all'Assemblea ANICA;
- d) l'adozione delle altre delibere previste dallo Statuto o dal Regolamento;
- e) il parere sulle domande di ingresso nell'Unione di nuovi Associati e la conseguente proposta al Consiglio Generale ANICA;
- f) l'adozione di linee di indirizzo da proporre al Consiglio Generale e di ogni altra decisione che sia compatibile con lo Statuto e sia di interesse dell'Unione e della categoria che essa rappresenta;
- g) la modifica del Regolamento di Unione

Art. 9 – Elezione dei rappresentanti dell'Unione

Nei termini ed ai sensi dello Statuto, ogni quattro anni l'Assemblea di Unione elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Generale designati dall'Unione.

Ciascuna impresa riceve una scheda per ogni voto di cui dispone e per ogni scheda può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere.

Sono eletti componenti del Consiglio Generale i rappresentanti delle imprese facenti parte dell'Unione che abbiano riportato nell'ordine il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere.

In caso di parità di voti per la designazione dell'ultimo rappresentante nella graduatoria degli eletti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato nell'ordine il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere.

L'Assemblea elettiva di Unione è altresì convocata almeno una volta ogni quadriennio per la designazione dei delegati della Unione all'Assemblea dell'ANICA.

La designazione dei delegati avviene a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal regolamento di adesione dell'ANICA.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente della Unione è eletto per un quadriennio dall'Assemblea di Unione con voto a scrutinio segreto entro il 31 dicembre antecedente al quadriennio di riferimento e la sua nomina ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Ciascuna impresa riceve un numero di schede pari ai voti di cui dispone e può indicare una sola preferenza.

È eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato dell'impresa che da più tempo è associata all'ANICA.

Art. 11 – Vicepresidenti

Il Presidente, entro l'Assemblea dell'Unione successiva alla sua elezione, nomina un Vicepresidente Vicario tra i rappresentanti delle imprese facenti parte dell'Assemblea, con possibilità, a sua discrezione, di nominarne anche un secondo con funzioni di supplenza, e può altresì individuare delegati su specifiche tematiche.

Art. 12 – Contributi straordinari

L'Assemblea di Unione, con il consenso espresso da almeno due terzi (2/3) delle imprese che ne fanno parte, e l'autorizzazione del Consiglio Generale, può deliberare un contributo associativo straordinario a carico di alcune o di tutte le imprese facenti parte della Unione, da versare all'ANICA e finalizzato a specifiche iniziative dell' Unione come verranno dalla stessa deliberate nel rispetto dello Statuto, del Regolamento di adesione e del Codice di Condotta Antitrust adottato dall'ANICA insieme al Regolamento di adesione. Detti contributi straordinari, in linea con l'art. 5 del Regolamento di Adesione, dovranno tener conto di quanto previsto per i contributi associativi annuali ordinari, ovvero verranno stabiliti in base alla possibilità di contribuzione dell'impresa dell'Unione, in conformità con i criteri adottati dal Sistema Confindustria. Eventuali contributi straordinari verranno quindi stabiliti in proporzione alle dimensioni delle imprese dell'Unione.

Art. 13 - Modifica del Regolamento

Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea di Unione con le maggioranze ordinarie dell'art. 6.3.